

**CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA
PROTEZIONE MEZZI di PAGAMENTO**

**ESTRATTO DELLA POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE n. 680.000.000
mediante ADESIONE INDIVIDUALE FACOLTATIVA**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza sottoscritta tra:

- SOTTOSCRITTORE:** **Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.**
con sede legale in Piazza XX Settembre 2 - 33170 - Pordenone, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01369030935, capitale sociale € 120.689.285,00, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391, appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione al n. 51546, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei poteri necessari a quanto appresso;
di seguito chiamata "Sottoscrittore e/o Contraente e/o CA FRIULADRIA"
- ASSICURATORE:** **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**
con sede legale in Via Imperia 35 - 20142 - Milano, Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - Capitale sociale € 9.500.000,00 i.v., P.Iva, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935, autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei poteri necessari a quanto appresso;
di seguito chiamata "CA ASSICURAZIONI e/o Assicuratore e/o Società e/o Compagnia"
- Intermediata dal
BROKER :** **SPB Italia S.r.l.**
società di brokeraggio di assicurazioni, con sede legale in via Battistotti Sassi 11 - 20133 - Milano, capitale sociale € 58.000,00 i.v., codice fiscale e Partita Iva 13162190154 iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) con il n. B000066743 in data 15/06/07, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei poteri necessari a quanto appresso;
di seguito chiamata "SPB e/o BROKER"

Di seguito anche congiuntamente chiamate "Le Parti"

PREMESSA

1. MODALITÀ DI ADESIONE

L'assicurazione "Protezione Mezzi di Pagamento" è accessibile solo per i Titolari di conto corrente presso CA FRIULADRIA. L'adesione si perfeziona tramite sottoscrizione del modulo di adesione

Prima dell'adesione, all'Assicurato verrà fornita ogni informazione dovuta ai sensi di legge e riceverà, prendendone conoscenza, il Set Informativo.

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di Polizza.

2. OGGETTO E LIMITI DELLA POLIZZA

La presente Polizza ha per oggetto le seguenti garanzie, operanti a condizione che l'Assicurato abbia effettuato tempestivamente il blocco dei Mezzi di Pagamento e della SIM Card (nel caso di furto/smarrimento del telefono contestuale al furto/smarrimento dei mezzi di pagamento) e comunque non oltre le ore 24 del giorno successivo a quello in cui sia venuto a conoscenza del furto/smarrimento:

2.1 Garanzie Assicurative

a) Utilizzo fraudolento delle carte di credito e del bancomat a seguito di furto/smarrimento

La Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato, a seguito di furto o smarrimento dei mezzi di pagamento, delle perdite eventualmente sostenute in conseguenza dell'utilizzo fraudolento da parte di terzi della carta di credito e del bancomat avvenuto nelle 48 ore precedenti il blocco.

Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato, l'indennizzo sarà pari all'importo della franchigia eventualmente a carico dell'Assicurato nel **limite massimo di indennizzo di € 150 per carta e € 1.800 per anno**.

Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente non provvedano a rimborsare l'Assicurato, la Società provvederà a rimborsare le spese non riconosciute all'Assicurato, avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco, nel **limite massimo di indennizzo di € 1.000 per carta per giorno e € 3.000 per anno; per i Bancomat € 500 al giorno e € 2.000 per anno**.

b) Utilizzo fraudolento dell'applicazione di pagamento contactless a seguito di furto/smarrimento del cellulare di proprietà dell'Assicurato

L'Assicurazione si impegna ad indennizzare l'Assicurato, a seguito di furto o smarrimento del cellulare e/o della SIM Card di sua proprietà, a condizione che sia avvenuto contestualmente al furto o smarrimento dei mezzi di pagamento, delle perdite eventualmente sostenute in caso di utilizzo fraudolento dell'applicazione di pagamento installata sulla SIM Card per i pagamenti contactless (sistema NFC).

La prestazione è erogata con un **limite massimo di indennizzo di € 150 per evento e € 300 per anno**.

c) Utilizzo fraudolento di assegni emessi dal Contraente appartenente al GRUPPO CARIPARMA a seguito di furto/smarrimento

L'Assicurazione si impegna ad indennizzare le somme rimaste a carico dell'Assicurato a seguito di un utilizzo fraudolento degli assegni collegati al conto corrente di cui è titolare presso il Contraente, effettuato nelle 48 ore precedenti la notificazione di furto o smarrimento.

La prestazione è erogata con un **limite massimo di indennizzo di € 2.000 per evento e € 4.000 per anno**.

ESCLUSIONI specifiche:

Utilizzo fraudolento della Carta di Credito e Bancomat, degli assegni, del cellulare per pagamenti contactless:

- l'utilizzo fraudolento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti ed affini dell'Assicurato anche non conviventi
- gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della carta ad opera dell'Assicurato
- la falsificazione dell'importo (limitatamente agli assegni) anche se successiva al furto/smarrimento
- ogni evento non riconducibile al furto e/o smarrimento dei mezzi di pagamento

d) Utilizzo fraudolento della Carta SIM a seguito furto o smarrimento dei mezzi di pagamento

A seguito di furto o smarrimento del cellulare, a condizione che sia avvenuto contestualmente al furto o smarrimento dei mezzi di pagamento, la garanzia riconosce il rimborso delle spese del traffico telefonico effettuate fraudolentemente da terzi avvenute nelle 48 ore precedenti il blocco della carta SIM nel **limite del massimale di € 350 per sinistro e € 700 per anno**.

ESCLUSIONI specifiche:

- l'utilizzo fraudolento della Carta SIM operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
- gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della Carta SIM ad opera dell'Assicurato

e) Rimborso spese rifacimento della serratura o delle chiavi a seguito furto o smarrimento dei mezzi di pagamento

Estratto della polizza collettiva di assicurazione PROTEZIONE MEZZI di PAGAMENTO

L'Assicurazione indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per il rifacimento della serratura o delle chiavi della propria abitazione a seguito del furto o smarrimento delle chiavi stesse, a condizione che sia avvenuto contestualmente al furto o smarrimento dei mezzi di pagamento, nel **limite del massimale di € 350 per sinistro e per anno**.

f) Rimborso spese di rifacimento dei documenti a seguito furto o smarrimento dei mezzi di pagamento

L'Assicurazione prevede il rimborso forfettario delle spese necessarie al rifacimento dei documenti personali dell'Assicurato a condizione che questi ultimi risultino smarriti o rubati contestualmente al furto o smarrimento dei mezzi di pagamento, come di seguito indicato:

- € 100 per il rifacimento del Passaporto;
- € 50 per il rifacimento della Patente di Guida;
- € 20 per il rifacimento della Carta d'Identità;
- € 100 per il rifacimento di altri documenti.

Il rimborso per il rifacimento dei suddetti documenti registrati in polizza avviene nel **limite del massimale di € 350 per sinistro e per anno**.

2.2 Garanzie di Assistenza e Registrazione Carte Assistenza

Le garanzie di Assistenza sono fornite dall'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - tramite la propria Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato e ad erogare le seguenti prestazioni:

a) Blocco dei mezzi di pagamento elettronici

Qualora l'Assicurato subisca il furto o lo smarrimento dei Mezzi di Pagamento elettronici di cui è titolare, dovrà comunicarlo alla Centrale Operativa la quale, su richiesta dell'Assicurato, provvederà immediatamente ad effettuare il blocco delle carte registrate contattando direttamente gli istituti di credito emittenti. Si precisa che la prestazione opera anche per carte di credito di clienti stranieri residenti in Italia purché regolarmente registrate, appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard, e sempreché l'Assicurato fornisca i seguenti dati: nome e cognome, nome della banca emittente, paese e numero di conto sul quale è appoggiata la carta.

Qualora l'Assicurato non abbia registrato le carte, la Centrale Operativa provvederà a comunicare le informazioni ed i recapiti utili affinché l'Assicurato possa procedere autonomamente al blocco.

b) Notifica assegni rubati o smarriti

Qualora l'Assicurato subisca il furto o smarrisca il libretto di assegni del proprio conto corrente aperto presso CA FRIULADRIA di cui è titolare, la Centrale Operativa - su richiesta dell'Assicurato stesso - provvederà a comunicare la richiesta di sospensione a CA FRIULADRIA. L'assicurato è comunque tenuto ad effettuare denuncia all'Autorità Pubblica competente non oltre le ore 24 ore del giorno successivo a quello in cui si è venuti a conoscenza del furto e/o smarrimento.

c) Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento dei mezzi di pagamento

(Garanzia valida all'estero)

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto o smarrimento dei mezzi di pagamento elettronici - bloccati dalla Centrale Operativa ai sensi del punto "a) Blocco dei mezzi di pagamento elettronici" - la Società Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, a seguito di ricezione della denuncia effettuata presso l'Autorità Pubblica competente, si impegna ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità (spese mediche, spese legali, spese di pernottamento, spese di viaggio) fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno.

Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo la Società pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa, sulla base delle istruzioni che la Centrale Operativa gli fornirà; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi al corrente tasso bancario.

Registrazione Carte e Documenti

(Servizio non essenziale ai fini della validità delle altre coperture assicurative)

L'Assicurato, a decorrere dal 3° giorno successivo alla sottoscrizione della polizza, ha a disposizione il sito www.protezionemezzipagamento.com ove è possibile registrare gli estremi dei mezzi di pagamento e dei documenti personali di cui l'Assicurato sia titolare. Al termine della registrazione l'Assicurato riceverà una mail di conferma dei dati inseriti.

L'utilizzo della Piattaforma www.protezionemezzipagamento.com sarà sospeso in qualsiasi momento e senza ricorso a procedimenti legali:

- a) qualora l'Assicurato la utilizzi in violazione di norme di legge o di diritti di terze parti;
- b) qualora l'Assicurato utilizzi la Piattaforma in modo fraudolento o l'Account utente venga usato in modo fraudolento da terze parti.

In alternativa alla registrazione con il suddetto sito, l'Assicurato potrà compilare il "Modulo di Registrazione Carte e Documenti", ricevuto per posta e spedirlo al seguente indirizzo:

**Crédit Agricole Assicurazioni
Rischi SPB - Casella Postale 221 (ex 543) - 20123 - Milano**

A seguito della comunicazione, riceverà una conferma attestante l'avvenuta registrazione dei dati.

Limitatamente ai documenti registrati e per i quali sia stata indicata la data di scadenza, l'Assicurato riceverà inoltre, tramite mail o posta ordinaria, un avviso gratuito per ricordare la necessità di provvedere al rinnovo del documento in scadenza.

ESCLUSIONI

La prestazione di assistenza non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, ovvero nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'Autorità Pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- in caso di dolo dell'Assicurato e/o di qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato;
- limitatamente alla garanzia "c) Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento dei mezzi di pagamento", nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire opportune garanzie bancarie.

Circostanze Eccezionali:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e la sua Centrale Operativa non possono essere ritenute responsabili degli eventuali ritardi nella fornitura delle prestazioni di assistenza nel caso di scioperi, disordini di qualsiasi genere, atto di sabotaggio o terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore o di radiazioni provocata dalla fissione dell'atomo, radioattività, o altri incidenti o calamità naturali.

Tutti gli interventi della Centrale Operativa saranno compiuti nel contesto delle leggi e delle norme nazionali ed internazionali e saranno condizionati dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Le prestazioni di assistenza non sono inoltre dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- b. i sinistri in cui si evidenzia la mancanza di accorgimenti ragionevoli per mantenere o recuperare il mezzo di pagamento perso;
- c. dolo dell'Assicurato;
- d. mancata notifica del mezzo di pagamento smarrito alle autorità competenti del luogo per ottenere la necessaria documentazione.

La Società non potrà effettuare il blocco dei mezzi di pagamento in caso di mancata registrazione precedente degli stessi da parte dell'Assicurato. In tal caso la Centrale Operativa provvederà a comunicare le informazioni ed i recapiti utili affinché l'Assicurato possa procedere autonomamente.

3. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- dolo dell'Assicurato;
- conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che il contraente non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
- disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
- se l'Assicurato non abbia effettuato tempestivamente il blocco dei Mezzi di Pagamento e/o della SIM Card (nel caso di furto o smarrimento del telefono contestuale al furto o smarrimento dei mezzi di pagamento) e comunque non oltre le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui sia venuto a conoscenza del furto o dello smarrimento.

4. ADEGUAMENTO AUTOMATICO – INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale dell' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" (già "Indice del costo della vita") pubblicato da ISTAT.

Il calcolo della percentuale di rivalutazione è effettuato, ad ogni scadenza annuale di polizza, sulla base di due indici di riferimento:

- Indice di riferimento iniziale, che corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della data di effetto o della data dell'ultimo adeguamento/rinnovo (per le annualità successive alla prima);
- Indice di riferimento finale, che corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno solare antecedente alla data di scadenza.

Si confronta l'indice di riferimento iniziale con l'indice di riferimento finale. Se si è verificata una variazione in aumento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il premio aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al Contraente.

Sono esclusi da adeguamento gli importi delle franchigie e scoperti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di adeguamento di cui sopra e il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla scadenza del primo premio o rata del premio indicizzata.

5. IN CASO DI SINISTRO

5.1 Garanzie Assicurative Utilizzo Fraudolento

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso telefonico a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri PROTEZIONE MEZZI di PAGAMENTO al seguente numero verde gratuito **800.088.292** dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, e seguire le istruzioni impartite.

L'Assicurato, anche per il tramite di SPB/Broker, dovrà altresì inviare, entro 5 (cinque) giorni dall'accadimento, formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora e corredando la denuncia della copia del Modulo di Adesione alla Polizza "PROTEZIONE MEZZI di PAGAMENTO", al seguente indirizzo:

**Crédit Agricole Assicurazioni
Rischi SPB - Casella Postale 221 (ex 543) - 20123 - Milano**

In punto si precisa che, quale obbligo accessorio alla complessiva attività di mediazione assicurativa svolta da SPB/Broker per conto di CA FRIULADRIA e nell'interesse degli Assicurati, la fase preliminare di gestione amministrativa ed invio delle richieste di liquidazione del sinistro sarà curata da SPB/Broker nell'interesse esclusivo degli Assicurati, raccogliendo ogni documento utile e necessario al fine di una completa istruttoria del sinistro e della conseguente richiesta di liquidazione del medesimo nei confronti della Compagnia, la quale svolgerà per proprio conto ed in piena autonomia le attività di valutazione e liquidazione relativa al sinistro. A tale proposito si precisa che l'assicurato potrà richiederla ad SPB/Broker di effettuare l'attività di cui alla fase preliminare di gestione amministrativa ed invio delle richieste di liquidazione del sinistro contattando SPB/Broker al numero verde gratuito (800.088.292) e nei medesimi giorni ed orari sopra meglio precisati.

Quanto precede, fatta salva e impregiudicata la facoltà degli Assicurati di rivolgersi direttamente alla Compagnia per le denunce di sinistro, richieste di indennizzo e per eventuali ulteriori precisazioni.

Tutte le denunce di sinistro, richieste di indennizzo, eventuali precisazioni ulteriori, dovranno essere presentate al suddetto recapito.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia provveduto autonomamente ad effettuare il blocco, senza usufruire della prestazione "Blocco Mezzi di Pagamento" di cui all'art. 2.2 a), dovrà fornire una dichiarazione dell'emittente di avvenuto blocco del mezzo di pagamento con ora e data in cui è stato eseguito il blocco.

In particolare l'Assicurato è tenuto a fornire i seguenti documenti per ciascuna garanzia:

Utilizzo fraudolento carta di credito e bancomat

- Copia della denuncia effettuata presso l'Autorità Pubblica competente
- Copia dell'estratto conto bancario o della carta di credito con evidenza degli importi contestati, incluso evidenza di data e ora
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno
- Lettera di mancato rimborso da parte della Banca o dell'emittente dei mezzi di pagamento elettronico

Utilizzo fraudolento assegni

- Copia della denuncia effettuata presso l'Autorità Pubblica competente
- Copia dell'estratto conto bancario con evidenza degli importi contestati
- Dichiarazione della Banca attestante l'avvenuta contestazione degli assegni e il disconoscimento della firma

Utilizzo fraudolento dell'applicazione di pagamento contactless

- Copia del contratto di abbonamento
- Copia della denuncia di furto o smarrimento effettuata presso l'Autorità Pubblica competente
- Copia della richiesta di blocco IMEI e blocco SIM Card
- Copia dell'estratto conto bancario con evidenza degli importi contestati

Utilizzo fraudolento SIM Card

- Copia della denuncia di furto del telefono effettuata presso l'Autorità Pubblica competente
- Copia della richiesta di blocco del codice IMEI e blocco SIM Card
- Copia dell'estratto del gestore telefonico con evidenza delle chiamate effettuate fraudolentemente
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno
- La Società si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta

Rimborso spese rifacimento documenti

- Copia della denuncia effettuata presso l'Autorità Pubblica competente
- Giustificativi delle spese sostenute per il rifacimento
- Fotocopie dei nuovi documenti
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno

Rimborso spese rifacimento serratura

- Copia della denuncia effettuata presso l'Autorità Pubblica competente
- Giustificativi delle spese sostenute per il rifacimento (fattura di riparazione ecc.)
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno

5.2 Garanzie Assicurative Servizi di Assistenza e Registrazione Carte

La gestione dei sinistri è stata affidata dalla Compagnia alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma.

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al numero verde gratuito **800.088.292**, oppure sia dall'Italia che dall'estero al numero +39.02.87.31.01.99 oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39.02.88.21.83.358 oppure una email a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it. La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

L'Assicurato dovrà qualificarsi come "Assicurato CA FRIULADRIA - PROTEZIONE MEZZI di PAGAMENTO" e comunicare:

- numero di adesione alla polizza collettiva
- cognome e nome del titolare della copertura
- circostanze, ora e luogo del furto o smarrimento
- numero di conto corrente
- tipo di intervento richiesto
- recapito telefonico al quale essere ricontatto.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al sinistro. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

Qualora l'Assicurato non abbia registrato le carte, la Centrale Operativa provvederà a comunicare le informazioni ed i recapiti utili affinché l'Assicurato possa procedere autonomamente al blocco.

6. DECADENZA

Il mancato adempimento agli obblighi previsti al punto 5 comporterà la decadenza dell'Assicurato da ogni diritto all'indennizzo, valendo quale omissione volontaria e consapevole agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 c.c.).

7. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio è indicato sul frontespizio del Modulo di Adesione. L'Aderente deve pagare il premio o la prima rata di premio contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione.

La decorrenza delle singole posizioni assicurative è fissata alle ore 24 del giorno di emissione di ciascun modulo di adesione e scade alle ore 24 del giorno di scadenza.

In caso di mancato pagamento del premio assicurativo dovuto per i contratti di nuova emissione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto. Trascorsi 15 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione senza che il premio sia stato corrisposto l'adesione sarà da ritenersi non produttiva di effetto alcuno del contratto e pertanto sarà inefficace; in questo caso l'adesione alla polizza si intende originariamente priva di effetti.

Ad ogni scadenza annuale la copertura assicurativa si rinnoverà alle ore 24 del giorno di scadenza senza alcuna formalità, salvo disdetta di una delle parti, da effettuare a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza.

In caso di mancato pagamento del premio in occasione del rinnovo, la copertura assicurativa prevista dalla polizza resterà sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del precedente periodo di validità della copertura. Decorsi 180 giorni dalla data di scadenza, senza che il pagamento del premio annuale abbia avuto luogo, il contratto si intende risolto di diritto; per le polizze con frazionamento mensile il contratto si intende risolto di diritto dopo il mancato pagamento di tre rate consecutive.

8. ESTENSIONE TERRITORIALE

Tutte le prestazioni sono fornite in Italia per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie.

Le prestazioni di assistenza sono valide nel Mondo, ovvero in tutti i paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui viene prestata assistenza, esclusi i Paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata.

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.SA), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.SA., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

9. CESSAZIONE DELL'EFFETTO DELLA GARANZIA

La garanzia termina:

- **in caso di mancato pagamento del premio**
- **in caso di frode o di tentativo di frode accertato in occasione delle denuncia del sinistro**
- **in occasione della scadenza annua successiva alla chiusura del conto corrente**
- **in caso di disdetta comunicata dall'Assicurato entro 30 giorni dalla scadenza annuale**
- **in caso di disdetta da parte della Società comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale**

9.1 DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Via Imperia 35 - 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

10. ALTRE DISPOSIZIONI

10.1 Legge applicabile e lingua del contratto

La presente polizza di assicurazione PROTEZIONE MEZZI DI PAGAMENTO, nonché i rapporti precontrattuali sono disciplinati dalla legislazione italiana. La lingua applicabile è l'italiano.

10.2 False dichiarazioni

Come indicato negli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto di assicurazione quando l'assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Se l'assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l'Assicuratore può recedervi mediante dichiarazione da inoltrare all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

10.3 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell'Assicurato quale obbligato al pagamento del premio (tasse incluse) e sono quantificati, alla data di stesura del presente documento, nella misura del 22,25% del premio imponibile, ad eccezione delle garanzie Assistenza con l'aliquota del 10%.

10.4 Protezione dei dati personali

L'Aderente ha un diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che lo riguardano, alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), da esercitarsi nei confronti dell'Assicuratore con richiesta da inoltrare all'indirizzo della Società.

10.5 Prescrizione

Tutte le azioni derivanti dalla presente polizza di assicurazione PROTEZIONE MEZZI DI PAGAMENTO si prescrivono in 2 (due) anni a partire dall'evento che le ha originate.

La prescrizione può essere interrotta con l'invio, da parte dell'Assicurato di formale richiesta di indennizzo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assicuratore. Tale richiesta vale quale costituzione in mora dell'Assicuratore stesso.

La prescrizione si interrompe inoltre con riconoscimento di debito da parte dell'Assicuratore.

10.6 Competenza Territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

10.7 Cessazione del Rischio

Il contratto di assicurazione si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sua conclusione, con diritto dell'Assicuratore a trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

10.8 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Imperia 35 - 20142 - Milano
Fax: 02 88 21 83 313
Indirizzo e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma
Fax: 06 42 133 745 o 06 42 133 353
Indirizzo e-mail PEC: ivass@pec.ivass.it

compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), completato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Via Imperia, 35 - 20142 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.

10.9 Surrogazione

L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

11. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker SPB Italia S.r.l., con sede in Via Battistotti Sassi 11 20133 Milano e le Parti ne prendono atto per quanto di ragione.

Si specifica, inoltre, che l'attività inerente l'assistenza alla liquidazione dei sinistri, prestata dal Broker ai sensi dell'art. 5.1, sarà svolta nell'esclusivo interesse dell'Assicurato.

12. CONTROLLO DELL'ASSICURATORE E DEL BROKER

L'autorità incaricata del controllo di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e di SPB Italia S.r.l. è IVASS, Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Sede legale - Via Imperia, 35 - 20142 Milano

Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia"

Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v. - Cod.Fisc. e numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935 Partita IVA 02886700349

Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166

www.ca-assicurazioni.it - info.ca-assicurazioni@legalmail.it



GLOSSARIO

ASSEGNO: lo strumento di pagamento, pagabile a vista, emesso dalla Contraente che consente al titolare di un conto corrente bancario presso la Contraente di pagare una somma a un altro soggetto.

ASSET FREEZE: è una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

ASSICURATO/ADERENTE: il soggetto titolare di conto corrente intrattenuto presso il Contraente il cui interesse è coperto dall'assicurazione ovvero il soggetto che abbia aderito al programma assicurativo "PROTEZIONE MEZZI di PAGAMENTO".

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CARTA: la Carta di Pagamento emessa in Italia o all'estero, in corso di validità, di cui l'Assicurato è titolare.

CARTA SIM: la carta consegnata a titolo di abbonamento o di formula pre-pagata utilizzata per il funzionamento del cellulare in uso all'Assicurato.

CENTRALE OPERATIVA: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, e ad erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

CONTRAENTE: CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA, Istituto del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

DECORRENZA: la data di inizio della polizza e quindi della copertura assicurativa.

DURATA: il periodo per il quale la polizza rimane in corso.

DOCUMENTI: i documenti personali dell'Assicurato quali Carta d'Identità, Passaporto, Patente.

EMBARGO: è una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

ESTENSIONE TERRITORIALE: ambito territoriale in cui l'assicurazione è valida.

FURTO: reato previsto dall'articolo 624 del CP perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

LIMITE DI INDENNIZZO: importo massimo che viene liquidato all'Assicurato.

MEZZI DI PAGAMENTO: Carte di credito, Bancomat di cui l'Assicurato è titolare e libretti di assegni, questi ultimi appoggiati sul conto corrente del Contraente di cui l'Assicurato è titolare, nonché le applicazioni di pagamento contactless installate sulla carta SIM del cellulare di proprietà dell'Assicurato.

MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI: Carte di Credito e/o Bancomat.

PAGAMENTO CONTACTLESS: un pagamento è definito «contactless» nel caso in cui l'utilizzatore non debba inserire la propria carta di debito/credito in un terminale di pagamento (POS); tale modalità di pagamento può essere adottata su un telefono cellulare che disponga di un'applicazione di pagamento; i pagamenti vengono effettuati avvicinando l'apparecchio ad un apposito terminale di pagamento elettronico contactless.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Le Società e l'Assicurato.

PREMIO: la somma dovuta alla Società.

PRESTAZIONE DI ASSISTENZA: l'assistenza da erogarsi in natura o in denaro, ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno tramite la Centrale Operativa.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SANZIONI INTERNAZIONALI: normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

SERRATURA: dispositivo di chiusura della porta dell'abitazione o dell'autoveicolo.

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta dallo stato di famiglia) nonché i suoi parenti ed affini anche non conviventi.

UTILIZZO FRAUDOLENTO: tutti gli addebiti effettuati fraudolentemente da terzi e verificabili sia sull'estratto conto bancario o della carta di credito che sull'estratto conto telefonico occorsi prima del blocco e conseguenti al furto o smarrimento di uno dei mezzi di pagamento o al contestuale furto o smarrimento del telefono portatile. Per blocco si intende il blocco di carta, bancomat, assegno, SIM Card ed il blocco dell'applicazione sul cellulare che consente l'effettuazione dei pagamenti contactless.